

CITTA' DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

N° 10 " MIRAFIORI SUD"

OGGETTO: C.10 - ART. 42 COMMA 2 – CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 57/3 ALL'ASSOCIAZIONE CHARLIE 6. RINNOVO. APPROVAZIONE.

Il Presidente Trombotto, di concerto con il Coordinatore alla I^a Commissione Lubatti, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 22 gennaio 1998, Giunta Comunale del 29 gennaio 1998, esecutiva dal 19 febbraio 1998, mecc. n. 9800065/93, è stata approvata la concessione dell'alloggio ex custodia del complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori 57/3, l'Associazione Charlie 6, fino alla data del 31 dicembre 2001.

Con nota del 7 novembre 2000, prot.n 6602/V-1-2 il Presidente dell'ASA ha comunicato la disdetta di concessione dell'alloggio sopra citato, e su richiesta del Presidente della Charlie 6, con deliberazione del Consiglio Circostrizionale del 14 Marzo 2001 mecc. n. 200101701/93, è stata approvata la concessione dell'intero alloggio ex custodia del complesso scolastico E13 di Strada Castello di Mirafiori 57/3 all'Associazione Charlie 6 fino alla data del 31 dicembre 2001.

Considerato che:

- L'Associazione Charlie 6, già concessionaria del suddetto alloggio ex custodia, ha presentato richiesta di rinnovo con nota pervenuta il giorno 28 giugno 2001 prot. n. 3750/V-1-2 (all. n1);
- L'Associazione Charlie 6 si prefigge di promuovere l'attività di volontariato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici di protezione civile, assistenza in caso di calamità naturali, istruzione e preparazione all'emergenza, di collaborazione con le pubbliche istituzioni;
- L'attività si ritiene di particolare rilevanza sociale e rientra nelle tipologie indicate all'art. 2 .punto 4 del Regolamento per la concessione di beni immobili ad Enti ed Associazioni N. 214, approvato con deliberazione n. mecc. 3348/08 il 6 giugno 1995;
- L'Associazione Charlie 6 come da Statuto Regolamento interno, non persegue finalità di lucro e può essere ammessa a fruire di vantaggi economici ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento già menzionato;
- I locali individuati saranno esclusivamente utilizzati per l'attuazione di attività sociali ritenute di particolare rilevanza.

Preso atto che il rinnovo della concessione è condizionato dal parere favorevole espresso dal Gruppo di lavoro costituito ai sensi del Regolamento sopra citato;

Si ritiene di procedere al rinnovo della concessione che prevede l'abbattimento del canone annuo

di mercato, stimato in L. 6.720.000 pari a Euro 3470,60 dall'ufficio tecnico comunale competente, al 10% da corrispondere in L. 672.000 pari a Euro 347,06 oltre la somma di L. 1.492.000 pari a Euro 770,55 quale recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento.

Si ritiene di poter accogliere l'istanza di rinnovo concessione dell'Associazione Charlie 6 ai sensi delle condizioni di cui all'allegato schema disciplinare, già sottoscritto dal concessionario per preliminare accettazione, che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo.

La concessione avrà la durata di quattro anni con decorrenza dalla data del successivo atto dirigenziale.

La proposta di concessione è stata discussa dalla I^a Commissione Permanente di Lavoro in data 16 ottobre 2001 e licenziata dalla Giunta Circoscrizionale nella seduta del 2 novembre 2001.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 sono:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;
 - favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. di approvare il rinnovo della concessione dei locali di civica proprietà, siti in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3, come individuato nel disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all'Associazione Charlie 6 con sede legale in c.so Unione Sovietica 585 Torino, codice fiscale 97561580016, con decorrenza dalla data del successivo atto dirigenziale di concessione, per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento;
2. di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, il canone annuo di L. 672.000 pari a Euro 347,06 il 10% del canone di mercato stimato in L. 6.720.000 pari a Euro 3470,60 dall'ufficio tecnico comunale competente e la somma di L. 1.492.000 pari a Euro 770,55 quale recupero a titolo

forfettario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di L. 2.164.000 pari a Euro 1117,61

3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

Prima della votazione escono fuori aula i Consiglieri: Reverdito e Tessitore.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese per alzata di mano, accertati e proclamati i seguenti risultati:

PRESENTI	N. 22
VOTANTI	N. 22
FAVOREVOLI	N. 22
CONTRARI	N. //
ASTENUTI	N. //

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della concessione dei locali di civica proprietà, siti in Strada Castello di Mirafiori n. 57/3, come individuato nel disciplinare allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento deliberativo, all'Associazione Charlie 6 con sede legale in c.so Unione Sovietica 585 Torino, codice fiscale 97561580016, con decorrenza dalla data del successivo atto dirigenziale di concessione, per la durata di quattro anni eventualmente rinnovabili alla scadenza con apposito provvedimento;
2. di approvare, quale vantaggio economico attribuito ai sensi del Regolamento per la concessione di beni immobili comunali ad Enti ed Associazioni, il canone annuo di L. 672.000 pari a Euro 347,06 il 10% del canone di mercato stimato in L. 6.720.000 pari a Euro 3470,60 dall'ufficio tecnico comunale competente e la somma di L. 1.492.000 pari a Euro 770,55 quale recupero a titolo forfettario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di L. 2.164.000 pari a Euro 1117,61
3. di riservare a successiva determinazione dirigenziale l'atto di concessione dei locali;

Prima della votazione dell'I.E. escono fuori aula i Consigliere: Acquaviva, Calella, Deiana, Infelice, Perillo, Regalbuto.

4. Il Consiglio di Circoscrizione, con distinto voto palese ed unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.
-

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA
CITTA' DI TORINO SITI NEL COMPLESSO SCOLASTICO E13 DI STRADA CASTELLO DI
MIRAFIORI 57/3 ALL'ASSOCIAZIONE CHARLIE 6.

ART. 1 – OGGETTO

L'Amministrazione Comunale - Circoscrizione 10 Mirafiori Sud - concede l'utilizzo dei locali siti in Strada Castello di Mirafiori, 57/3, colorati in tinta arancione nell'allegata planimetria (all. n 2) all'Associazione Charlie 6, sede legale C.so Unione Sovietica n. 585 Torino - C.F. 97561580016, rappresentata dal Presidente Sig. Giuseppe Beghetti- nato il 2.3.1952 a Torino, residente a Torino C.so Unione Sovietica n. 585.

ART. 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali in oggetto del presente atto sono concessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività, di cui alla richiesta ed alle condizioni contenute nel presente disciplinare.

Il concessionario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento dei locali del presente disciplinare.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città-Circoscrizione 10- potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ART. 3 - DURATA

La concessione decorrerà dalla data di esecutività della successiva determinazione dirigenziale e fino al 31 dicembre 2005.

Entro il 31 Dicembre di ogni anno il concessionario dovrà presentare una relazione che consenta all'Amministrazione - Circoscrizione 10 - di verificare se i programmi prefissati siano stati attuati e siano continuati a sussistere i requisiti previsti dal vigente nuovo Regolamento concernente la concessione di beni immobili di proprietà comunale a particolari categorie di Associazioni ed Enti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 Giugno 1995 - mecc. 3348/08 - Esecutiva dal 3 Luglio 1995.

uso convenuto; ogni intervento tecnico di natura ordinaria dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Circoscrizione 10.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Città-Circoscrizione 10- potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento compresi quelli derivanti dal degrado dell'immobile.

ART. 7 - CANONE E SPESE

Il canone annuo è determinato in L. 672.000 pari a Euro 347,60 il 10% di quello di mercato, stimato in L. 6.720.000 pari a Euro 3470,60 dall'ufficio tecnico comunale competente, cui va aggiunto il recupero a titolo forfetario delle spese relative ai consumi d'acqua potabile e riscaldamento per un totale di L. 1.492.000 pari a Euro 770,55 pertanto il concessionario corrisponderà alla Città un canone complessivo di L. 2.164.000 pari a Euro 1117,61.

Il canone annuo complessivo dovrà essere versato in rate trimestrali non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza, presso l'Ufficio Cassa della Circoscrizione 10 che provvederà all'accertamento dell'entrata sul capitolo pertinente. Inoltre il canone annuale determinato in L. 672.000 pari a Euro 347,60 sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, telefono e la tassa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori.

ART.8 - MOROSITÀ

Il mancato pagamento, anche parziale del canone di concessione o delle quote per gli oneri accessori entro i termini stabiliti, così come la subconcessione od il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, produrranno ipso iure, la decadenza della concessione.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

Il concessionario terrà la Città di Torino - Circoscrizione 10 - indenne da molestie o pretese da parte di terzi, e dovrà rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione. Al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti, è fatto in ogni caso divieto parcheggiare automezzi dell'associazione e privati nei corridoi dei seminterrati e detenere nei locali concessi bombole a gas o altro materiale costituente pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose.

ART. 10 - ACCERTAMENTI

I Funzionari della Circoscrizione 10, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere agli immobili concessi per accertamenti ed operazione nell'interesse della Circoscrizione stessa.

ART. 11 - DANNI.

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili concessi, ed alle attrezzature ed agli arredi ove esistenti e dati in consegna, per fatti derivanti da incuria del concessionario stesso. Il concessionario risponde inoltre dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.

ART.12 - RIPARAZIONE E RESTAURI

La Città potrà in ogni tempo eseguire sia all'esterno sia all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e ni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento o di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso in favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere, purché non incompatibili con la destinazione d'uso.

ART.13 ASSICURAZIONI

Per la durata del presente contratto, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi, ecc.

ART. 14 SPESE DI CONTRATTO

Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

ART. 15 - AUTORIZZAZIONI, LICENZE, ECC.

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere l'agibilità, le abilitazioni, le autorizzazioni, le licenze ed atti similari, relativi alle attività stesse, dai competenti Uffici ed Autorità a norma delle leggi vigenti.

ART. 16 GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti col presente disciplinare il concessionario si impegna a prestare cauzione di L. 200.000 (diconsi duecentomilalire) pari a Euro 103,29 mediante fideiussione bancaria od assicurativa.

Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c..

La Città resta fin d'ora autorizzata a ritenere l'ammontare dei danni riscontrati nei locali ed ogni eventuale suo credito salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto.

ART. 17 - DOMICILIO

Per gli effetti della presente concessione il concessionario elegge il proprio domicilio presso il signor Giuseppe Beghetti – C.so Unione Sovietica n.585

ART. 18 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e normative vigenti.

Il presente disciplinare è impegnativo sin d'ora per il concessionario, diventerà impegnativo per la Città alla data di esecutività del relativo provvedimento determinativo.

Torino,

Sottoscritto per preliminare accettazione

Associazione

Il Presidente

Giuseppe Beghetti

Il Direttore f.f.

Dr. Vittorio Manganelli

Cognome e nome _____

Data e Luogo di nascita _____

Indirizzo _____ Città _____ Cod
ice fiscale _____

Documento d'identità _____ Rilasciato da _____

a norma degli artt. 1341-1342 C.C. dichiara di aver letto e di accettare tutte le singole disposizioni e le condizioni sovrariportate nel presente schema di disciplinare.

Torino,

Associazione Charlie 6

Il Presidente